

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE NEGLI ENTI LOCALI

2

OPERE PUBBLICHE
GLI INVESTIMENTI
NEGLI ENTI LOCALI
(artt.199-207 TUEL)
principi in materia di
indebitamento
cenni

Gli investimenti negli Enti Locali sono finalizzati alla realizzazione e all'acquisizione di opere, beni, impianti non destinati al consumo corrente, le quali assicurano **l'esercizio delle funzioni istituzionali e l'effettuazione dei servizi pubblici**, ivi compresi beni mobili e attrezzature tecniche.

Si può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento (art. 119 comma 6 della Costituzione).

Non si può ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti volti alla ricapitalizzazione di aziende e società finalizzata al **ripiano di perdite**.

Costituiscono Investimenti

(art. 3 comma 18 Legge Finanziaria 2004)

- acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili residenziali e non residenziali e di opere ed impianti ;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad uso pluriennale;
- acquisizione aree, espropri e servitù onerose;
- partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale (nei limiti concessi dalle normative vigenti);
- trasferimenti in c/capitale destinati ad investimenti a cura di altro ente appartenente alla p.a.;
- trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla data di scadenza.

Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Gli Enti Locali sono tenuti ad approvare ed **allegare al bilancio di previsione** il programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, dove vanno inseriti obbligatoriamente soltanto le opere di importo superiore ad € 100.000.

Le opere inserite in tale documento devono trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e **va posta particolare attenzione alle eventuali nuove forme di indebitamento previste e dei loro riflessi che provocheranno nella gestione, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economici-finanziari nel tempo.**

Per gli interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere pubbliche e nell'elenco annuale:

- **Inferiori a 1 milione di euro devono essere predisposti STUDI FATTIBILITÀ**
- **Superiori a 1 milione di euro devono essere predisposti PROGETTI almeno PRELIMINARI**
- **Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi**

controlli a campione dei revisori

Le Fonti di finanziamento degli Enti Locali

Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) fonti di autofinanziamento quali:
 - avanzi di bilancio costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitale per rimborso mutui ;
 - entrate derivanti dall'alienazione di beni (redazione Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari);
 - **concessioni edilizie** (permessi a costruire) **e relative sanzioni**;
 - avanzo di amministrazione nei modi di cui all'art.187 Tuel;
- c) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- d) mutui passivi;
- e) altre forme di ricorso consentite dalla legge (**sponsorizzazioni**, leasing, prestiti obbligazionari, imposta di scopo, etc..)

I PERMESSI A COSTRUIRE

La disposizione (art. 2, comma 8, Legge n. 244/2007) che consente l'utilizzo di una quota del gettito dei proventi da permessi a costruire per il finanziamento della spesa corrente (massimo 50%) e per la manutenzione del patrimonio (massimo 25%) è stata prorogata fino al 2012 (art. 2, co. 41, Legge n. 10/2011). Per gli anni 2013 e seguenti invece è possibile applicare l'art. 49, comma 7, della Legge n. 449/1997, per il finanziamento della manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare con i proventi dei permessi a costruire.

BILANCI : CRITICITÀ

Già nel bilancio di previsione 2012-2014 i Comuni hanno dovuto "quadrare" i conti degli ultimi due anni del pluriennale senza far ricorso a questa possibilità, che era consentita solo fino al 2012.

Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia **e per la realizzazione degli investimenti.**

Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

Le relative entrate hanno destinazione vincolata

Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
- b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale e pluriennale **dove sono incluse le relative previsioni**;
- c) Rispetto del patto di stabilità interno nell'anno precedente;
- d) Rispetto limiti percentuali art. 204 TUEL

Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, **l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale.**

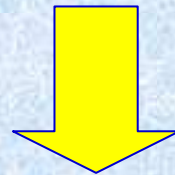
Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

Revisori - novità dal 2013

*D.L. 174/2012 convertito con modificazioni con
Legge 213/2012*



**Parere obbligatorio in materia di proposte di
nuovo indebitamento**



Verifica dettagliata dell'oggetto (ed opportunità) del mutuo

Nel caso in cui l'Ente Locale ricorra all'indebitamento per finanziare spese diverse da investimento, **i relativi atti e contratti sono nulli**, e le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti possono irrogare **agli amministratori (*consiglieri comunali*)**, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pari ad un minimo di cinque ed un massimo di venti volte l'indennità percepita al momento della violazione.



REVISORI – verifiche a campioni sugli utilizzi del mutuo

Articolo 204 TUEL

regole particolari per l'assunzione di mutui

Oltre al rispetto di tutte le predette condizioni, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 8 % per il 2012, il 6% per il 2013 e il 4% per il 2014 delle Entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui - *in caso di superamento gli Enti non potranno aumentare la consistenza del proprio debito.*

Calcolo del limite di indebitamento anno 2012	
Entrate correnti da consuntivo del penultimo anno precedente al netto dei contributi su mutui	(a)
8% delle entrate correnti	$(b) = a \times 8\%$
Interessi passivi su mutui già contratti al netto di oneri di pre-ammortamento e di contributi in c/interessi e comprensivi delle quote fideiussorie e di patronage forte	(c)
Capacità di impegno per interessi	$(d) = b - c$
Mutui da assumere nell'anno x, i cui interessi si pagano a partire dall'anno x + 1	(e)
Interessi conseguenti al ricorso annuale al credito	(f)
Capacità di impegno per interessi residua a fine esercizio	$(g) = d - f$
Volume dei mutui ulteriormente contraibili, al tasso annuo di mercato	$(h) = g / i_1$
Capacità di indebitamento per l'anno x + 1 (valore in percentuale)	$L = [(c + f) / a] \times 100$



LIMITE TEORICO (art. 204 TUEL)
(esempio di calcolo su bilancio 2007)

CONSUNTIVO 2005 di un comune fino a 15.000 abitanti, con interessi in corso di ammortamento presunti pari a 150.000 €

Entrate Correnti	<u>8.500.000,00</u>
15 % (su 8.500.000,00) Limite previsto.....	1.275.000,00
- Interessi in corso	<u>150.000,00</u>
QUOTA INTERESSI RIMBORSABILE ANNUALMENTE..	1.125.000,00

IMPORTO MUTUABILE AL TASSO PRESUNTO
DEL 4,75 % ANNUO (mutuo ventennale)

$$\frac{1.125.000}{0,0475} = \dots 23.684.210,00$$

N.B.: detto importo rappresenta un limite del tutto teorico, ancorché giuridicamente corretto.

La richiesta di assunzione mutui deve essere accompagnata da una attestazione dalla quale risulti il rispetto degli obiettivi del **patto di stabilità interno** per l'anno precedente, in mancanza della quale l'Istituto erogatore non può procedere al finanziamento.

LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Cassa depositi e prestiti è una società per azioni a controllo pubblico: lo Stato possiede il 70% del capitale, il restante 30% è posseduto da un nutrito gruppo di Fondazioni di origine bancaria.

Cassa depositi e prestiti gestisce una parte importante del risparmio degli italiani, il Risparmio postale, **che convoglia in favore della crescita del Paese**, finanziando i principali settori di interesse strategico: reti di trasporto e servizi pubblici locali, edilizia pubblica e social housing, energia e comunicazioni, sostegno alle Pmi ed export finance, ricerca e innovazione, ambiente ed energie rinnovabili.

Cassa depositi e prestiti è l'operatore di riferimento per gli Enti pubblici, per lo sviluppo delle opere infrastrutturali, per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese nazionali.

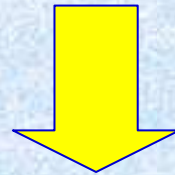
L'attività della società è sottoposta al controllo di una apposita Commissione parlamentare di vigilanza.

Le modalità di concessione di mutui agli Enti Locali da parte della Cassa Depositi e Prestiti sono stabilite da quest'ultima con proprie circolari.

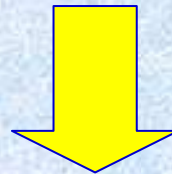
La procedura di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti si articola nelle seguenti fasi:

- ✓ **Istruttoria** (richiesta a firma del dirigente competente);
- ✓ **Formale impegno** (atto della Cassa, anche detto **manifestazione di interesse**, che ha validità tre anni con il quale si obbliga a mettere a disposizione la somma necessaria al finanziamento delle spese di investimento indicate dal soggetto mutuatario);
- ✓ **Perfezionamento del contratto** (in questa fase vengono prodotti vari documenti obbligatori, quali ad esempio l'attestazione di copertura finanziaria, l'attestazione del rispetto del limite di cui all'art. 204 Tuel, il progetto analitico e definitivo approvato e il piano economico finanziario, nonché la Cassa può richiedere eventuali documenti integrativi);
- ✓ **Erogazione** (i mutui sono somministrati, in una o più soluzioni).

Negli anni sono stati possibili alcune rinegoziazioni dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto dei requisiti di volta in volta previsti



Verifiche dei revisori



Opportunità e critiche in considerazioni della natura pubblica dell'Ente

*(si libera capacità di spesa **corrente** nel breve termine, riversando sempre più oneri alle generazioni future)*

NOVITÀ articolo 1 comma 13 D.L. 35/2013

cosiddetto decreto pagamenti

La norma prevede che gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine a causa di carenza di liquidità, **possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti.**

L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso per il 2013 è stato fissato al 3,302% (nota MEF del 09/04/2013).

Il Fondo, istituito presso il Ministero Economia e Finanze, è pari a 2 miliardi di euro per ognuno degli anni 2013 e 2014.

Le assegnazioni saranno disposte proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili.

Entro il 10/05/2013 la conferenza stato-città e autonomie locali può prevedere modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale.

Per la richiesta di anticipazione è prevista una disciplina agevolativa rispetto al TUEL, in quanto è in deroga alle competenze del Consiglio e alle norme che limitano il ricorso all'indebitamento.

In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti, l'Agenzia delle entrate provvederà a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria (Imu) riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, riscossa tramite modello F24 *(esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).*

GARANZIE FIDEIUSSORIE

I comuni, le province [...] possono rilasciare **a mezzo di deliberazione consiliare** garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.

Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione **concorrono alla formazione del limite di cui all'articolo 204** e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province [...] **rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.**

*Tali forme di fideiussioni posso ancora riscontrarsi negli Enti Locali, ma la previsione in questione riportata dall'art. 207 TUEL, tuttavia, non appare **attualmente** applicabile, in quanto fa riferimento alla versione originaria dell'art. 113 TUEL, che nella disposizione citata considerava le «società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio...». A seguito delle numerose riforme intervenute in materia di servizi pubblici locali, infatti, siffatta disposizione normativa è stata ampiamente riformulata, senza provvedere ad aggiornare contestualmente l'articolo 207.*

La gestione del bilancio

sintesi

DURANTE L'ANNO:

Le variazioni di bilancio

Sono quegli atti di gestione posti in essere per correggere gli **scostamenti** tra i dati della programmazione e quelli della gestione.

Gli scostamenti possono essere causati da:

- Errori di previsione (accadimenti imprevisti)
- Gestione inefficace (sintomo di incapacità gestionale)
- Varie motivazioni da analizzare

Variazioni di Bilancio



Consiglio Comunale

(deliberate entro 30 novembre – cd.
Assestamento)



sempre obbligatorio parere dei revisori

Variazioni di bilancio → rispetto degli equilibri

Pareggio finanziario globale (pareggio finanziario):
ammontare stanziato per le spese = ammontare realizzabile con entrate gestione

Equilibrio finanziario di parte corrente:

risorse realizzabili con i primi tre titoli di entrata (cd. Entrate correnti) **DEVONO COPRIRE** le risorse finanziarie complessivamente destinate alle spese correnti (Titolo I° della Spesa) e al pagamento quote capitale ammortamento dei mutui (Titolo III° della Spesa)

Le variazioni di bilancio

Sono atti amministrativi che rispondono al principio di **flessibilità**.

Devono essere adottate nell'osservanza dei principi contabili e delle norme del Patto di Stabilità Interno.

Negli enti locali sono di competenza del Consiglio e possono essere deliberate entro il 30/11.

La giunta può adottare provvedimenti di variazione solo in via d'urgenza da ratificare da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni successivi e comunque entro il 31/12.

Assestamento di bilancio

(entro 30 novembre di ogni anno)

È un istituto giuridico in base al quale vengono previsti aggiustamenti generali degli stanziamenti allo scopo di mantenere il bilancio aderente agli obiettivi programmati e di rispettare gli equilibri finanziari.

Negli **Enti locali** l'assestamento di bilancio consiste in deliberazioni del Consiglio effettuate per mantenere gli equilibri di bilancio. Le variazioni riguardano, in generale, tutti i titoli di entrata e di spesa

Monitoraggio degli equilibri

Nella predisposizione di ogni atto di variazione di bilancio il Responsabile dell'area finanziaria deve attuare una verifica complessiva delle dotazioni di bilancio al fine di **poter attestare la permanenza degli equilibri finanziari complessivi di bilancio, dell'equilibrio di parte corrente e della parte di investimenti.**

Il Responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare con assiduità l'equilibrio finanziario complessivo.

VARIAZIONI VIETATE

- Prelievo da interventi del titolo II° spesa per finanziarie interventi del titolo I° e III° spesa;
- Prelievo da interventi del titolo IV° (spesa) per finanziare spese di altri titoli;
- In linea generale (salvo eccezioni di legge) le entrate conto capitale non devono MAI finanziare spese correnti;
- Non esistono variazioni di bilancio in merito a residui attivi e passivi durante l'anno.

**Dopo il 30 novembre non sono
più possibili variazioni al
bilancio di previsione, e si
inizia a lavorare al Rendiconto**

I DOCUMENTI CONTABILI DELL'ENTE LOCALE

FASE DI PROGRAMMAZIONE	FASE DI GESTIONE	FASE DI RENDICONTAZIONE
1. Bilancio di previsione, nel rispetto del Patto di stabilità 2. Bilancio pluriennale 3. Relazione previsionale e programmatica 4. Piano esecutivo di gestione 5. Piano delle opere 6. Fabbisogno del personale	1. Variazioni di bilancio 2. Delibera di assestamento	1. Rendiconto, che si compone di: • Conto del bilancio • Conto economico • Conto del patrimonio

**È requisito di legittimità del bilancio di previsione il rispetto degli obiettivi finanziari definiti dalla normativa relativa al Patto di Stabilità Interno.
Il rispetto di tali obiettivi deve permanere lungo l'arco delle tre fasi.**

IL RISULTATO DELLA GESTIONE

IL CONSIGLIO APPROVA IL RENDICONTO ENTRO IL 30 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO

Il rendiconto di gestione consiste in un documento complesso che comprende:

- **CONTO DEL BILANCIO**
- **CONTO ECONOMICO**
- **CONTO DEL PATRIMONIO**

TUEL: In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141.
(comma introdotto dall'art.3, comma1, lettera l), legge n. 213/2012).



[...] trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale **si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.**

II CONTO DEL BILANCIO di un esercizio è il documento che **dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, in riferimento al fine autorizzatorio del bilancio preventivo.**

Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa (nonché per i servizi conto terzi), il conto del bilancio comprende, **distintamente per residui e competenza:**

- a) **PER L'ENTRATA LE SOMME ACCERTATE**, con **distinzione** della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) **PER LA SPESA LE SOMME IMPEGNATE**, con **distinzione** della parte pagata e di quella ancora da pagare.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di **RIACCERTAMENTO** degli stessi, consistente nella **revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.**

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del **risultato contabile di gestione e del risultato contabile di amministrazione**, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.



RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

I responsabili dei servizi competenti in primis effettuano tale operazione, coordinati dal Responsabile del Servizio Finanziario, con la quale si provvede al **riaccertamento** dei residui attivi e passivi ed alla stesura dell'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Definizione di Riaccertamento:

Eliminazione di tutti quei residui attivi e passivi che rappresentano, rispettivamente, crediti e debiti riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, perché estinti legalmente, perché inesigibili o per altre cause.

**IN TEMA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI, ASSUME
NOTEVOLE IMPORTANZA IL NUOVO OBBLIGO
introdotta dall'art. 6, comma 4, DL. 95/12:**

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una NOTA INFORMATIVA contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate (*non previsto nessun limite minimo di partecipazione*). La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie

IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE

è accertato con l'approvazione del
rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso
ed è pari al

**fondo di cassa aumentato dei
residui attivi e diminuito dei
residui passivi**

**L'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE è
l'ipotetico fondo di cassa
nel caso in cui l'Ente
incassasse tutti i crediti
(residui attivi) e pagasse
tutti i debiti (residui passivi)**

L'ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, allegato obbligatorio del rendiconto, è predisposto per risorsa e per anno di provenienza e costituisce il documento in base al quale vengono gestite le partite pregresse.

Viene trasmesso al Tesorerie, per il quale costituisce condizione vincolante per l'estinzione dei mandati di pagamento in conto residui.

I RESIDUI ATTIVI

Costituiscono residui attivi le somme ACCERTATE E NON RISCOSSE entro il termine dell'esercizio.

Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.

Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

i residui attivi insussistenti

Per ciascun accertamento attivo della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti l'ente deve mantenere un comportamento **prudente**, evitando la conservazione di residui di dubbia o difficile esazione, o premunendosi con un adeguato Fondo Svalutazione Crediti teso a bilanciare gli effetti negativi che produrrebbe, nel risultato di amministrazione, il mancato incasso.

Se con il riaccertamento vengono eliminati i residui, i responsabili devono predisporre un'apposita relazione per motivarne le ragioni dell'insussistenza del credito.

i residui attivi di dubbia esigibilità

Vengono stralciati dal conto del bilancio ed inseriti nel conto del patrimonio, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento dei termini di prescrizione oppure sino alla definitiva inesigibilità.

Nel conto del bilancio si registreranno:

RESIDUI ATTIVI	REGISTRAZIONI NEL CONTO DI BILANCIO
Residuo interamente riscosso	Nel conto di bilancio deve esserci: la previsione originaria tra i residui conservati, l'importo riscosso in c/residui, la somma a zero tra i residui da riportare
Residuo non riscosso ma riaccertato	Va mantenuto nel conto di bilancio ed iscritto nella voce "residui attivi da riportare"
Residuo insussistente	Va stralciato dal conto di bilancio ed inserito tra i minori residui attivi
Residuo di dubbia esigibilità o controverso	Va stralciato dal conto di bilancio, iscritto tra i minori residui attivi ed inserito nel conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie, al netto del fondo svalutazione crediti
Residuo attivo non riscosso, ma riaccertato per un importo maggiore di quello originario	Deve essere iscritto tra i residui attivi da riportare e la somma eccedente deve essere evidenziata tra i maggiori residui attivi
COMPETENZA	REGISTRAZIONI NEL CONTO DI BILANCIO
Accertamento riscosso	Nel conto di bilancio dovrà essere inserito sia l'importo accertato che quello riscosso
Accertamento non riscosso ma riaccertato	Va inserito nella risorsa di competenza tra i residui da riportare
Accertamento insussistente	Sarà considerato una minore entrata rispetto allo stanziamento di competenza e non sarà riportato nel conto di bilancio
Accertamento di dubbia esigibilità o controverso	Sarà considerato una minore entrata rispetto allo stanziamento di competenza, non sarà riportato nel conto di bilancio ma nel conto del patrimonio
Maggiore accertamento rispetto a quello originario	Nel conto di bilancio sarà indicata la somma che eccede lo stanziamento originario tra le maggiori entrate
Minore accertamento	Sarà indicata la differenza tra la previsione di competenza e l'accertamento definitivo tra le minori entrate

Sintesi **RESIDUI ATTIVI**: somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

**Bilancio
Previsione**

**ENTRATE
PREVISTE**

**MINORI
ENTRATE**

**ENTRATE
ACCERTATE**

**RESIDUI
ATTIVI**

**ENTRATE
RISCOSSE**



**UN ESEMPIO: le sanzioni codice strada
accertate per competenza**

Comune che accerta titolo I° e III° quasi sempre per cassa

1.8 Gestione dei residui

1.8.1 Movimentazione nell'anno 2011 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2007

	Titolo I	Titolo III	Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2010	106.391,49	20.840,25	635,58
Residui riscossi	16.458,73	0,00	0,00
Residui stralciati o cancellati	334,90	2.065,80	0,00
Residui da riscuotere	89.597,86	18.774,45	635,58

Comune che accerta titolo I° e III° sempre per competenza

1.8 Gestione dei residui

1.8.1 Movimentazione nell'anno 2011 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2007

	Titolo I	Titolo III	Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2010	2.920.834,59	6.461.503,97	137.956,33
Residui riscossi	370.651,30	439.129,98	0,00
Residui stralciati o cancellati	34.818,50	418.556,40	0,00
Residui da riscuotere	2.515.364,79	5.603.817,59	137.956,33

I RESIDUI PASSIVI

Costituiscono residui passivi le somme **IMPEGNATE** e non pagate entro il termine dell'esercizio (*quindi debiti effettivi o posizioni debitorie derivanti dalla legge*).

È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183 (*le riserve del responsabile servizio finanziario*).

Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Un'operazione particolare NEI RESIDUI: la devoluzione dei residui mutui

È consentita la devoluzione (da parte dell'Ente concedente) del residuo capitale di un mutuo da somministrare per finanziare un nuovo investimento (diverso dall'originario) a condizione che trattasi di investimenti finanziabili e che rimangano invariate le condizioni dei singoli mutui.

Essendo il residuo (attivo) dei mutui ancora da somministrare iscritto al titolo V° dell'entrata e per pari importo come residuo (passivo) al titolo II° della spesa, **l'operazione contabilmente corretta per evidenziare questa operazione** consiste nell'eliminazione – **in sede di rendiconto** – dei residui passivi del titolo II° spesa, di modo che l'importo eliminato (che rappresenta quindi un'economia di spesa) confluisca nell'avanzo di amministrazione **VINCOLATO**, da utilizzare l'anno successivo per finanziare il nuovo investimento come risultante dalla devoluzione di un mutuo già iscritto come residuo al titolo V° dell'entrata.

CON IL CONTO DEL BILANCIO SI PERVIENE QUINDI ALLA DETERMINAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI DELLA GESTIONE

I risultati sono ricavati attraverso le seguenti operazioni:

Per ciascuna risorsa o capitolo IN ENTRATA:

- Somme accertate e riscosse nell'esercizio
- Somme da riscuotere (residui attivi = entrate regolarmente accertate e non riscosse al termine dell'esercizio)
- Somme previste e non accertate entro l'esercizio (minori accertamenti)

Per ciascun intervento o capitolo di SPESA:

- Somme impegnate e pagate nell'esercizio
- Somme impegnate e non pagate (residui passivi = somme impegnate e non pagate)
- Spese previste e non impegnate (concorrono positivamente ai risultati)

STRUTTURA DEL CONTO DEL BILANCIO

ENTRATE

Per ciascun Titolo, Categoria e Risorsa, il conto del bilancio rileva:

- Previsione definitiva di competenza;
- Residui attivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente;
- Accertamenti di competenza;
- Residui attivi derivanti dal Rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine dell'esercizio;
- Riscossioni divisi nelle gestioni competenza e residui;
- Residui da riportare al prossimo esercizio divisi nelle gestioni competenza e residui;
- Differenze tra previsioni definitive e accertamenti di competenza;
- Differenze tra residui attivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente e residui attivi riaccertati alla fine dell'esercizio.

SPESE

Per ciascun Titolo, Funzione, Servizio ed intervento, il conto del bilancio rileva:

- Previsione definitiva di competenza;
- Residui passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente;
- Impegni di competenza;
- Residui passivi derivanti dall'anno precedente riaccertati alla fine dell'esercizio;
- Pagamenti divisi nelle gestioni competenza e residui;
- Residui da riportare al prossimo esercizio divisi nelle gestioni competenza e residui;
- Differenze tra previsioni definitive e impegni di competenza;
- Differenze tra residui passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente e residui passivi riaccertati alla fine dell'esercizio.

ALCUNI ESEMPI GRAFICI DI CONTO DEL BILANCIO

entrate

Pag. 3

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
Cod.1021175 CAPITOLO 42 ***** TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	RS CP T	 6.000,00 6.000,00	6	 6.305,92 6.305,92		 6.305,92 6.305,92	 305,92
TOTALE RISORSA 1175	RS CP T	 6.000,00 6.000,00		 6.305,92 6.305,92		 6.305,92 6.305,92	 305,92

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
				Riscossioni	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
RISORSA 4320							
+++++							
CONTR.REG.LE VIABILITA' LAVORI							
PRONTO INTERVENTO							
Cod.4034320 CAPITOLO 559							

CONTR.REG.LE LAVORI PRONTO IN=	RS	436.549,03	70	217.261,49	212.099,03	429.360,52	-7.188,51
TERVENTO L.R.65/78-L.R.19/86..	CP	47.000,00			47.000,00	47.000,00	
	T	483.549,03		217.261,49	259.099,03	476.360,52	

Il totale entrate

Pag. 24

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Acc.31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE	RS	17.525.568,50	4.175.813,55	11.154.404,01	15.330.217,56	-2.195.350,94
	CP	5.693.963,98	1.414.400,03	1.078.519,79	2.492.919,82	-3.201.044,16
	T	23.219.532,48	5.590.213,58	12.232.923,80	17.823.137,38	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		50.000,00				
FONDO DI CASSA al 1^ Gennaio		2.858.056,28				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	20.383.624,78	4.175.813,55	11.154.404,01	15.330.217,56	-2.195.350,94
	CP	5.743.963,98	1.414.400,03	1.078.519,79	2.492.919,82	-3.201.044,16
	T	26.127.588,76	5.590.213,58	12.232.923,80	17.823.137,38	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

spese

Pag. 11

pag. 11

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi- mento allo svolgi- mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Pagamenti		Res.da riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)		
SERVIZIO 01 04 ~~~~~ GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU- TARIE E SERVIZI FISCALI INTERVENTO 3 +++++ PRESTAZIONI DI SERVIZI Cod.1010403 CAPITOLO 393 ~~~~~ COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSS.TRIBUTI.....	RS CP T	22.993,70 2.500,00 25.493,70	52		22.993,70 2.500,00 25.493,70	22.993,70 2.500,00 25.493,70		
Cod.1010403 CAPITOLO 398 ~~~~~ COMPENSO SERVIZIO ASSISTENZA ACCERTAMENTO I.C.I.....	RS CP T	11.037,60 4.000,00 15.037,60	53	3.120,00 3.120,00	7.917,60 3.000,00 10.917,60	11.037,60 3.000,00 14.037,60		-1.000,00

pag. 76

DESCRIZIONE		Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi mento allo svolgi mento	Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
Cod.2090107 CAPITOLO 2694 *****							
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER RI=	RS	6.916.042,11	292	1.521.296,53	4.626.218,62	6.147.515,15	-768.526,96
PRISTINO CENTRI ABITATI DAN=	CP	2.000.000,00		70.626,12	105.939,18	176.565,30	-1.823.434,70
NEGGIATI DAL SISMA DEL 1997 -	T	8.916.042,11		1.591.922,65	4.732.157,80	6.324.080,45	
CAP. 565 ENTR.....							
Cod.2090107 CAPITOLO 2695 *****							
CONCESSIONE CONTRIBUTI RIPRI=	RS	753.599,96	293	358.277,96	395.322,00	753.599,96	
STINO FABBRICATI DANNEGGIATI	CP						
SISMA 1997 NON RICOMPRESI NEI	T	753.599,96		358.277,96	395.322,00	753.599,96	
PIANI DI RECUPERO - CAP. 566 E							

Il totale spese

Pag. 94

Pag. 94

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Res.da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
				Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
T I T O L O I =====							
SPESE CORRENTI	RS	1.670.368,37		341.202,47	1.322.678,50	1.663.880,97	-6.487,40
	CP	1.471.787,23		982.808,83	349.123,90	1.331.932,73	-139.854,50
	T	3.142.155,60		1.324.011,30	1.671.802,40	2.995.813,70	
T I T O L O II =====							
SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	18.186.233,95		3.102.983,15	12.873.329,16	15.976.312,31	-2.209.921,64
	CP	3.429.314,34		75.672,89	819.714,31	895.387,20	-2.533.927,14
	T	21.615.548,29		3.178.656,04	13.693.043,47	16.871.699,51	
T I T O L O III =====							
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS						
	CP	381.829,49		61.829,49		61.829,49	-320.000,00
	T	381.829,49		61.829,49		61.829,49	
T I T O L O IV =====							
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	219.003,94		42.851,12	176.152,81	219.003,93	-0,01
	CP	461.032,92		186.765,98	10.839,31	197.605,29	-263.427,63
	T	680.036,86		229.617,10	186.992,12	416.609,22	
TOTALE GENERALE	RS	20.075.606,26		3.487.036,74	14.372.160,47	17.859.197,21	-2.216.409,05
	CP	5.743.963,98		1.307.077,19	1.179.677,52	2.486.754,71	-3.257.209,27
	T	25.819.570,24		4.794.113,93	15.551.837,99	20.345.951,92	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	20.075.606,26		3.487.036,74	14.372.160,47	17.859.197,21	-2.216.409,05
	CP	5.743.963,98		1.307.077,19	1.179.677,52	2.486.754,71	-3.257.209,27
	T	25.819.570,24		4.794.113,93	15.551.837,99	20.345.951,92	

Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al **fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio			2.858.056,28
RISCOSSIONI	4.175.813,55	1.414.400,03	5.590.213,58
PAGAMENTI	3.487.036,74	1.307.077,19	4.794.113,93
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			3.654.155,93
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic.			
DIFFERENZA			3.654.155,93
RESIDUI ATTIVI.....	11.154.404,01	1.078.519,79	12.232.923,80
RESIDUI PASSIVI	14.372.160,47	1.179.677,52	15.551.837,99
DIFFERENZA			-3.318.914,19
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) ...			335.241,74
RISULTATO	-Fondi vincolati		
DI	-Fondi per finanziamento spese in conto capitale		93,96
AMMINISTR.	-Fondi di ammortamento		
	-Fondi non vincolati.....		335.147,78

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L'AVANZO E IL DISAVANZO

FONDO DI CASSA INIZIALE
+ RISCOSSIONI - PAGAMENTI
FONDO CASSA FINALE
+ RESIDUI ATTIVI A RIPORTARE - RESIDUI PASSIVI A RIPORTARE
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (AVANZO/DISAVANZO)

Come si può notare
dalla tabella, il
risultato di
amministrazione
corrisponde ad una
sorta di
“MARGINE DI
TESORERIA”

**AL RISULTATO FINALE DI AMMINISTRAZIONE
COME RIPORTATO NELLA PRECEDENTE
PAGINA, SI PERVIENE ANCHE SOMMANDO
LA RISULTANZA**

DELLA GESTIONE DELLA COMPETENZA,

DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

E

**L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PRECEDENTE:**

IL RISULTATO DELLA GESTIONE

Il risultato della gestione rappresenta il **saldo**
tra le entrate accertate e le spese
impegnate di competenza del periodo:

ACCERTAMENTI
(di COMPETENZA)

-IMPEGNI
(di COMPETENZA)

**RISULTATO
DELLA
GESTIONE**

RISCOSSIONI

- PAGAMENTI

+/- RESIDUI ATT.

- RESIDUI PASS.

**RISULTATO DELLA
GESTIONE**

1.- Gestione del bilancio 2011 - conto della competenza

PARTE ENTRATA		Accertamento
Avanzo di amministrazione applicato durante l'anno		€ -
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	709.632,77
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	183.331,47
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	506.963,09
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	895.387,20
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	197.605,29
Totale entrate di competenza accertate		€ 2.492.919,82
PARTE SPESA		Impegno
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	1.331.932,73
<i>Titolo II</i>	Spese in conto capitale	895.387,20
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	61.829,49
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per conto terzi	197.605,29
Totale uscite di competenza accertate		2.486.754,71

Avanzo della gestione del conto della Competenza:
 (€2.492.919,82 – € 2.486.754,71) = € 6.165,11

L'avanzo di amministrazione, nelle informazioni e valutazioni dei risultati della competenza, non va mai considerato anche se applicato (in questo, comunque, caso non c'è stato avanzo applicato)

2.- Gestione del bilancio 2011 - conto dei residui

RESIDUI ATTIVI			
Esistenti al 01/01/2011			€ 17.525.568,50-
	<i>Riscossi</i>	4.175.813,55+	
	<i>Rimasti da riscuotere</i>	11.154.404,01=	
Totale riaccertamenti di residui attivi			€ 15.330.217,56 =
Minori riaccertamenti netti			€ 2.195.350,94

RESIDUI PASSIVI			
Esistenti al 01/01/2011			€ 20.075.606,26 -
	<i>Pagati</i>	3.487.036,74+	
	<i>Rimasti da pagare</i>	14.372.160,47=	
Totale riaccertamenti di residui passivi			€ 17.859.197,21=
Economie in c/residui passivi			€ 2.216.409,05

Avanzo della gestione del conto dei residui:

(€ 2.195.350,94 - € 2.216.409,05) = € 21.058,11

Alla fine dell'esercizio 2011 è risultato un avanzo di amministrazione consolidato di € 335.241,74 così determinato:

Avanzo della gestione del bilancio 2011, conto della competenza.....	€ 6.165,11
Avanzo della gestione del bilancio 2011, conto dei residui.....	€ 21.058,11
Avanzo di amministrazione al 31.12 2010 non applicato	€ 308.018,52
<i>Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2011</i>	<i><u>€ 335.241,74</u></i>

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	2.492.919,82
Totale impegni di competenza	-	2.486.754,71
SALDO GESTIONE COMPETENZA		6.165,11

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi netti riaccertati	+	14.125,44
Minori residui attivi netti riaccertati	-	2.209.476,38
Minori residui passivi netti riaccertati	+	2.216.409,05
SALDO GESTIONE RESIDUI		21.058,11

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		6.165,11
SALDO GESTIONE RESIDUI		21.058,11
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		308.018,52
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011		335.241,74

Ai sensi dell'art. 187, comma 1 del TUEL il **risultato di amministrazione** innanzitutto deve essere suddiviso - **ai fini del suo “successivo utilizzo”** tra:

- a) fondi vincolati: vale a dire economie di spesa derivanti da stanziamenti finanziati con entrate a specifica destinazione (accertate), **oppure contributi pervenuti oltre il termine massimo (30 novembre) per poter effettuare le variazioni di bilancio**;
- b) fondi per il finanziamento di spese in conto capitale, non impegnate entro l'esercizio;
- c) fondi non vincolati, a carattere residuale.

Se il risultato d'amministrazione è **negativo** deve essere ripianato. Va quindi iscritto nel bilancio preventivo dell'esercizio successivo come qualsiasi altra uscita, limitando così la capacità di spesa dell'ente.

Un esempio di “scostamenti” con il bilancio di previsione asestato

Entrate		<i>Previsione definitiva</i>	<i>Accertamento</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	708.215,80	709.632,77	1.416,97	0,20%
<i>Titolo II</i>	Trasferimenti	210.408,36	183.331,47	-27.076,89	-12,87%
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	614.992,56	506.963,09	-108.029,47	-17,57%
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	3.379.314,34	895.387,20	-2.483.927,14	-73,50%
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti	320.000,00		-320.000,00	
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per conto terzi	461.032,92	197.605,29	-263.427,63	-57,14%
Avanzo di amministrazione applicato		50.000,00		-50.000,00	-----
Totale		5.743.963,98	2.492.919,82	-3.251.044,16	-56,60%

Spese		<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegno</i>	<i>Differenza</i>	<i>Scostam.</i>
<i>Titolo I</i>	Spese correnti	1.471.787,23	1.331.932,73	-139.854,50	-9,50%
<i>Titolo II</i>	Spese in conto capitale	3.429.314,34	895.387,20	-2.533.927,14	-73,89%
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	381.829,49	61.829,49	-320.000,00	-83,81%
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per conto terzi	461.032,92	197.605,29	-263.427,63	-57,14%
Totale		5.743.963,98	2.486.754,71	-3.257.209,27	-56,71%

Un esempio (*frequente*) di trend della gestione competenza di un Ente Locale

Entrate		2010	2011	2012
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie	1.509.577,69	2.381.889,83	2.423.224,95
<i>Titolo II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti	1.556.254,62	344.976,91	220.688,40
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	604.519,80	711.303,14	685.605,97
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale	2.501.037,29	505.173,73	509.954,73
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti		860.186,00	2.675.439,62
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per c/ terzi	349.155,75	357.450,45	334.802,19
Totale Entrate		6.520.545,15	5.160.980,06	6.849.715,86

Spese		2010	2011	2012
<i>Titolo II</i>	Spese correnti	3.462.659,66	3.363.982,88	3.249.492,74
<i>Titolo II</i>	Spese in c/capitale	2.488.561,98	1.381.636,32	1.137.349,62
<i>Titolo III</i>	Rimborso di prestiti	383.951,00	339.265,00	2.219.167,15
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per c/ terzi	349.155,75	357.450,45	334.802,19
Totale Spese		6.684.328,39	5.442.334,65	6.940.811,70

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)	-163.783,24	-281.354,59	-91.095,84
---	--------------------	--------------------	-------------------

Avanzo di amministrazione applicato (B)	208.381,25	274.462,16	20.016,00
--	-------------------	-------------------	------------------

Saldo (A) +/- (B)	44.598,01	-6.892,43	-71.079,84
--------------------------	------------------	------------------	-------------------

SPESE DEL BILANCIO CHE NON CORRISPONDONO A USCITE FINANZIARIE

1. Fondo di riserva (artt. 166 e 176 TUEL), potrebbe rappresentare economia di spesa: viene costituito, in sede di formazione bilancio di previsione, un fondo per sopperire ad eventuali spese che si manifestino nella gestione senza essere previste. Il fondo non può eccedere il 2% delle spese correnti e non può essere inferiore allo 0,30% delle stesse. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare, nei casi previsti dall'art. 166 TUEL.

Per il suo utilizzo (anche detto ***prelevamenti dal fondo di riserva***), salvo diverse previsioni contenute nel Regolamento di Contabilità dell'Ente, non è necessario il parere dell'Organo di Revisione.

Novità D.L. 174/2012 sul Fondo di Riserva

- Il fondo è utilizzato, con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti;
- La metà della quota minima prevista è riservata a coprire eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Amministrazione;
- Nel caso in cui l'Ente si trovi in anticipazione di tesoreria, il limite minimo previsto (0,30%) è stabilito nella misura dello 0,45%.

opportune verifiche dell'organo di revisione

2. IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NEGLI ENTI LOCALI

rappresenta sempre economia di spesa; è una voce di bilancio che può essere finanziata con entrate correnti

NON IMPEGNABILE NELL'ESERCIZIO

e viene appostata per finalità prudenziali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio correlati ad ipotetiche minori entrate.

è necessario quindi prevedere una somma destinata a coprire eventuali perdite su crediti.

Non rappresentando una uscita finanziaria

a fine esercizio comporterà necessariamente una economia di bilancio e inciderà sul risultato di amministrazione.

E' uno strumento di "prudenza" applicato alla contabilità finanziaria.

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NEGLI ENTI LOCALI

**a fine esercizio costituisce una
economia di bilancio a beneficio
del risultato complessivo di
amministrazione**

Si tenga presente che si
DOVREBBE vincolare sempre
parte dell'Avanzo a tale scopo, in
presenza di bilanci con situazioni
critiche di residui attivi.

In virtù di un generale principio di
prudenza, quindi, l'intento di
rifornenziarlo al fine di
controbilanciare alcune partite in
entrata che potrebbero
presentare eventuali criticità E'
SEMPRE LA STRADA PIU'
AUSPICABILE.

**I revisori raccomandano spesso,
soprattutto in presenza di elevati
gradi di vetustà dei residui attivi
Titolo I° e III°, di alimentare il fondo
adeguatamente, e in misura
maggiore rispetto al passato.**

**Se non si alimenta per niente è come
“eliminare” quello previsto
nell’esercizio precedente.**

LE INDICAZIONI PER LE RILEVAZIONI CONTABILI DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Le modalità di rilevazione si possono riassumere nel seguente modo:

a) nel bilancio preventivo

- lo stanziamento del fondo svalutazione crediti **ANDREBBE** commisurato all'ammontare dei residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio; nel bilancio preventivo il fondo svalutazione crediti è allocato nel titolo 1, spese correnti, funzione 1 (funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo), servizio 08 (altri servizi generali), intervento 10.

b) nel conto del bilancio

- il fondo svalutazione crediti **NON** deve essere impegnato nel conto del bilancio (così come avviene per il fondo di riserva).

Nel conto del bilancio il fondo svalutazione crediti non è impegnato e pertanto **confluisce positivamente nel risultato di amministrazione in qualità di economia di spesa.**

**Esempio: il fondo era previsto IN
BILANCIO DI PREVISIONE fra le spese
per € 1.000.000**



a consuntivo non va impegnato



**Quindi rappresenta un'economia di
spesa di € 1.000.000.che confluisce
nel'avanzo di amministrazione (o
diminuisce il disavanzo!).**

Va però vincolato l'avanzo.

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2010

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)			
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	
		T	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	530.920,86	0,00	0,00	0,00	-530.920,86	
		T	530.920,86	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 08	RS	2.208.796,21	1.394.047,10	718.638,17	2.112.685,27	-96.110,94	INS
		CP	11.212.296,49	7.641.626,97	1.282.595,41	8.924.222,38	-2.288.074,11	
		T	13.421.092,70	9.035.674,07	2.001.233,58	11.036.907,65		
	Totale Funzione 01	RS	17.162.504,85	11.549.328,06	4.334.227,93	15.883.555,99	-1.278.948,86	INS
		CP	52.816.307,67	36.026.166,76	13.221.391,16	49.247.557,92	-3.568.749,75	
		T	69.978.812,52	47.575.494,82	17.555.619,09	65.131.113,91		

DESCRIZIONE	RS	Residui conserv.		Conto Tesoriere	Determin.Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		e Stanziamenti					
		Def. di Bilancio		Pagamenti	Res.da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	
Cod. 1010805 INTERVENTO 5 TRASFERIMENTI	RS	8.916,01	325	4.674,84	4.241,17	8.916,01	
	CP	4.000,00					
	T	12.916,01					
Cod. 1010808 INTERVENTO 8 ONERI STRAORDINARI DELLA GE= STIONE CORRENTE	RS	500,00	326		500,00	500,00	-500,00
	CP	500,00					
	T	1.000,00					
Cod. 1010810 INTERVENTO 10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS		327				-51.158,67
	CP	51.158,67					
	T	51.158,67					
Cod. 1010811 INTERVENTO 11 FONDO DI RISERVA	RS		328				-30.000,00
	CP	30.000,00					
	T	30.000,00					

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NOVITA' DAL 2012

Nel D.L. 95/2012 sulla spending review (convertito con modifiche nella legge 135/2012) è stata prevista all'art. 6 comma 17 che dal 2012 **l'obbligatorietà** di iscrivere il fondo svalutazione crediti nei bilanci degli Enti Locali. Le difficoltà per gli enti locali di accantonare obbligatoriamente fra le spese, nel fondo svalutazione crediti, la quota dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, ha portato il Ministero dell'Economia ad anticipare la parte più critica della riforma per i bilanci degli enti locali (che dovrebbe andare a regime dal 2014, e che si trova in sperimentazione in alcuni Enti dal 2012).

La nuova norma obbliga i comuni, le province e gli altri enti locali a inserire nel bilancio di previsione dell'anno in corso il "fondo svalutazione crediti" per un ammontare almeno pari al 25% dei residui attivi iscritti al titolo I° (entrate tributarie) e al titolo III° (entrate extratributarie) ed aventi anzianità superiore a cinque anni (per quest'anno si fa riferimento ai residui degli anni 2007, compreso, e precedenti).

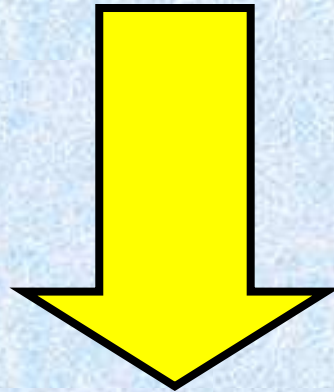
ULTERIORE NOVITÀ

articolo 1 comma 13 D.L. 35/2013

cosiddetto decreto pagamenti

Ricordiamo che il comma 13 della norma ha previsto che gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine a causa di carenza di liquidità, **possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti.**

CONSEGUENZE



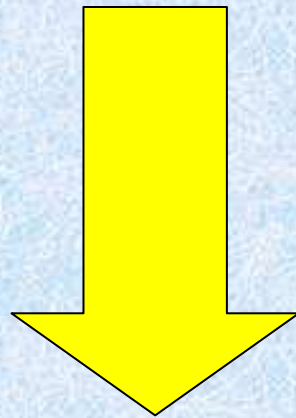
Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, **IL FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI** (di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), **relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa**



è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

**È prevista una deroga a tale previsione:
*previo parere motivato dell'Organo di
Revisione, possono essere esclusi
dalla base di calcolo i residui attivi per i
quali i responsabili dei servizi
competenti abbiano analiticamente
certificato la perdurante sussistenza
delle ragioni del credito e l'elevato
tasso di riscuotibilità.***

Il particolare funzionamento nella contabilità finanziaria di alcune tipologie di impegni e accertamenti



Articolo 222

Anticipazioni di tesoreria.

1. Il tesoriere, su richiesta dell'Ente **corredata dalla deliberazione della Giunta**, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, **entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.**

ANCORA NOVITÀ

articolo 1 comma 9 D.L. 35/2013

Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 TUEL,

È INCREMENTATO, SINO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2013, DA TRE A CINQUE DODICESIMI.

L'utilizzo della maggiore anticipazione VINCOLA per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

L'ANTICIPAZIONI DI CASSA IN BILANCIO

- 1) Anticipazioni di cassa, **allocata al Titolo V** (Entrate per accensioni di prestiti), nella risorsa dal codice 5.01.01.00, **in relazione ai prestiti utilizzati e per l'importo cumulato degli stessi;**
- 2) Rimborso per anticipazioni di cassa, **allocata al Titolo III** (Spese per rimborso di prestiti), nell'intervento dal codice 3.01.03.01, **in relazione alla successive restituzioni e per l'importo cumulato delle stesse;**
- 3) Interessi passivi su anticipazioni di cassa, allocata al Titolo I (Spese correnti), nell'intervento dal codice 1.01.08.06, in relazione agli oneri finanziari indotti dal prestito utilizzato per l'importo complessivo degli stessi ragguagliato ad anno.

Bilancio preventivo

ENTRATE

**Entrate derivanti da
accensione di prestiti €10.000**
tit. V, ctg. ctg 1 –
anticipazioni di cassa

Tot. entrate

SPESE

Spese correnti
Tit. 1, intervento 06, € 500
interessi passivi

**Spese per rimborso
di prestiti**
Tit. III, int. 1, rimborso €10.000
anticipazioni di cassa

Tot. Spese

Gli stanziamenti per anticipazione di TESORERIA, ad eccezione degli oneri finanziari, **non costituiscono una previsione di entrata e di spesa vera e propria**, ma svolgono la funzione di registrare i fatti gestionali collegati all'utilizzo dell'anticipazione man mano che si verificano; tali poste quindi **non hanno valore autorizzatorio** ma soltanto descrittivo dei fatti di gestione che avvengono sul conto dell'anticipazione in chiara analogia con il meccanismo di funzionamento dei capitoli delle “partite di giro”, condividendo con queste il medesimo equilibrio interno.

Il meccanismo di **contabilizzazione** a livello di “mastro degli accertamenti e degli impegni” e di “giornale di cassa” richiede pertanto registrazioni ogni qualvolta avviene un movimento in entrata od in uscita il quale lascia necessariamente traccia con la relativa scritturazione.

UN ESEMPIO

I 3/12esimi sono pari ad € 1.000.000

Inserisco nella risorsa del titolo V° entrata € 1.000.000;

Inserisco nell'intervento del titolo III° spesa € 1.000.000;

Inserisco nell'intervento 06 € xx per interessi.

A marzo chiedo un anticipo di € 500.000 → accerto € 500.000 al tit.V° **e reversale**;

Impegno € 500.000 al tit. III°. Ad aprile li restituisco (reintegro) quindi **mandato**;

A quel punto ho : impegnato e pagato € 500.000, accertato e riscosso € 500.000 (interessi a parte).

A maggio chiedo altro anticipo di € 500.000 → accerto € 500.000 al tit.V° **e reversale**, Impegno € 500.000 al tit. III°. A giugno restituisco (reintegro) quindi **mandato**

Situazione a giugno di risorsa ed intervento: € 1.000.000 impegnato e pagato, € 1.000.000 accertato e riscosso.

A settembre mi occorrono altri € 500.000 di anticipazione di cassa.

Ovviamente debbo **PRIMA variare il bilancio** di + € 500.000 in entrata e di + € 500.000 in uscita, rispettivamente al titolo V° entrata e III° spesa (quindi variazione di bilancio con parere revisore).

In settembre sto comunque richiedendo € 500.000 che rientrano correttamente nei 3/12 (che sono pari ad € 1.000.000) in quanto i precedenti anticipi sono stati restituiti.

Quindi a fine anno, **pur non avendo mai sfiorato il limite dei 3/12 pari ad € 1.000.000**, avrò:

- nel titolo V° entrata stanziato € 1.500.000 ed accerato e riscosso € 1.500.000;
- nel titolo III° spesa stanziato € 1.500.000 ed impegnato e pagato € 1.500.000.

**GLI STANZIAMENTI NELL'ANNO
POTREBBERO ESSERE BEN
SUPERIORI DEI 3/12 DI CUI
ALL'ARTICOLO 222 TUEL, IN
QUANTO COSTITUISCONO NON
TANTO IL LIMITE
DELL'ANTICIPAZIONE STESSA
MA IL LIMITE "CONTABILE"
DELLE OPERAZIONI AD ESSA
RICONDUCIBILI .**

Stralcio di un verbale (2012) dei rappresentanti MEF in merito ai nuovi principi “armonizzazione dei bilanci enti pubblici D.L. 118/2011”

6. Con riguardo ai criteri di contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria si è avuta conferma che, sulla base dei nuovi principi contabili, a fronte dell'utilizzo/reintegro dell'anticipazione stessa gli enti dovranno sistematicamente emettere gli ordinativi di entrata/uscita corrispondenti alla movimentazione giornaliera dell'anticipazione stessa. L'affermazione “il principio contabile generale della competenza finanziaria ... prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio” consente tale assetto senza che lo stanziamento previsto debba essere adeguato a posteriori in base alle effettive masse movimentate (utilizzo/reintegro).

Il MEF evidenzierà lo specifico aspetto agli enti i quali dovranno direttamente farsi parte attiva nell'attuare i nuovi criteri e nel comunicarli al tesoriere; quest'ultimo, in assenza di ordinativi a regolarizzazione si limiterà ad esporre la circostanza nell'ambito del proprio rendiconto.

**L'eventuale ANTICIPAZIONE DI
CASSA non restituita al
31/12/20xx**

**fa sorgere un residuo passivo
(nei confronti del tesoriere) sul
rendiconto di gestione 20xx
che incide negativamente sul
risultato dell'amministrazione
20xx come ogni altro residuo
passivo**

**L'ANTICIPAZIONE DI
CASSA NON
INFLUENZA MAI GLI
EQUILIBRI DEL
BILANCIO DI
PREVISIONE**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2012

E N T R A T E	COMPETENZA		S P E S E	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE 756.878,27 TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 119.628,20 TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 426.813,15 TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 3.263.164,34			TITOLO I ***** SPESE CORRENTI 1.237.742,42 TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE 3.293.164,34	
TOTALE ENTRATE FINALI	4.566.483,96		TOTALE SPESE FINALI	4.530.906,76
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 370.000,00 TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 467.516,46			TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 435.577,20 TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 467.516,46	
TOTALE	5.404.000,42		TOTALE	5.434.000,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	30.000,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.434.000,42		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.434.000,42

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATA TITOLO I° + TITOLO II°
+ TITOLO III°

meno

SPESA TITOLO I° + TITOLO III°
(senza anticipazioni cassa)

Tit. I - entrate tributarie	€ 756.878,27
Tit. II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	€ 119.628,20
Tit. III - entrate extra-tributarie	€ 426.813,15
Totale	€ 1.303.319,62

Tit. I - Spese correnti	€ 1.237.742,42
Tit. III - Quote di capitale per ammortamento mutui passivi (al netto anticipazione cassa)	€ 65.577,20
Totale	€ 1.303.319,62

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

ENTRATA TITOLO IV° + TITOLO V°

(senza anticipazioni cassa)

meno

SPESA TITOLO II°

Le spese di investimento (TITOLO II°)previste per il 2012 ammontano ad € 3.293.164,34 e sono finanziate come segue:

con alienazioni	33.000,00
con proventi da concessioni cimiteriali	€ 20.000,00
con trasferimenti dallo Stato	€ 1.301.314,34
con trasferimenti dalla Regione	€ 1.779.150,00
con trasferimenti da altri Enti del settore pubblico, da altri soggetti e da devoluzione residue somme mutui Cassa Depositi Prestiti	€ 114.700,00
con proventi rilascio concessioni edilizie (compresi proventi da concessioni in sanatoria)	€ 15.000,00
con applicazione Avanzo di Amministrazione 2011, accertato a seguito di approvazione del Conto Consuntivo 2011	€ 30.000,00
Totale	€ 3.293.164,34

DUE CONSIDERAZIONI

- **E' STATO APPLICATO L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (ACCERTATO) AL BILANCIO DI PREVISIONE.**
- **NON SONO PREVISTI NUOVI MUTUI, NONOSTANTE NEL TITOLO V° DELL'ENTRATA SIA PRESENTE L'IMPORTO DI € 370.000. Il predetto importo e' iscritto infatti come anticipazione di cassa, da non considerare per la verifica degli equilibri, e trova equivalente iscrizione nel titolo III° della spesa;**

L'ANTICIPAZIONE DI CASSA NEGLI ENTI LOCALI

- Molti pagamenti vengono interrotti e ritardati sin da settembre, sia per il rischio di non rientrare dall'anticipazione entro fine anno (anche se ciò non sarebbe un divieto), sia per il problema del patto di stabilità;
- **Sempre più Comuni stanno ricorrendo all'anticipazione di tesoreria**, anche quelli che prima non avevano quasi mai utilizzato tale strumento;
- **Stante la situazione nella quale ci si trova, e prescindendo da valutazioni circa le gestioni passate dei bilanci degli Enti, eventuali interventi strutturali sul fronte spesa, come auspicati dalla Corte dei Conti, possono produrre significativi risultati nel breve periodo?**

**D.L. 174/2012 → ha integrato
l'art. 187 T.U.E.L. con
l'inserimento del comma 3 *bis*:**

**L'avanzo LIBERO di
amministrazione non può
essere utilizzato nel caso in cui
l'ente si trovi in una delle
situazioni previste dagli articoli
195 e 222.**

“L'ENTE IN DEFICIT NON USA L'AVANZO”

Scopo della norma è impedire l'utilizzo dell'avanzo da parte di enti che siano in condizioni di cassa deficitarie. Difatti l'avanzo, ove applicato, va a finanziare maggiori spese, aumentando la capacità autorizzatoria del bilancio di previsione a parità di entrate di competenza.

l'avanzo di amministrazione, come abbiamo visto, è influenzato **positivamente** dai residui attivi

“L'ENTE IN DEFICIT NON USA L'AVANZO”

Parte di questi avanzzi è **PROBABILMENTE** fittizia, **a causa della presenza in bilancio di molti residui attivi quantomeno inesigibili**. La crisi di liquidità, esito naturale del mix di avanzzo e residui attivi inesigibili di parte corrente, viene di solito tamponata/mascherata con l'utilizzo ripetuto dell'anticipazione di tesoreria e, ancor di più, delle entrate a specifica destinazione.

“L'ENTE IN DEFICIT NON USA L'AVANZO”

D'ora in avanti, pertanto, sarà obbligatorio, prima dell'adozione delle variazioni di bilancio d'impiego dell'avanzo, che il responsabile del servizio finanziario e **i revisori certifichino che l'ente non si trova in anticipazione di tesoreria o in disavanzo delle vincolate.** La prima attestazione è semplice. Il riscontro sulle entrate a specifica destinazione, invece, è più complesso, poiché preliminarmente va verificata la corretta tenuta del conto delle stesse (e questo non sempre accade).

“L'ENTE IN DEFICIT NON USA L'AVANZO”

Dal punto di vista teorico la novità normativa è GIUSTA E CORRETTA, data la diffusa crisi di liquidità degli enti locali che rende illogici generalizzati aumenti di spesa finanziati con l'avanzo.

Una delle motivazioni principali delle crisi di bilancio attuali di alcuni Enti Locali è il ripetuto utilizzo – in passato - dell'avanzo di amministrazione a parte corrente in presenza di riaccertamenti di residui attivi esageratamente vetusti e con elevatissimo grado di inesigibilità.

“L'ENTE IN DEFICIT NON USA L'AVANZO”

È chiaro che la norma riguarda l'avanzo libero e non il vincolato, ossia entrate con vincolo di destinazione accertate e non impegnate entro l'esercizio che obbligatoriamente devono trovare imputazione nel bilancio dell'anno successivo.

Quando si rientra dall'anticipazione di tesoreria (o si è provveduto a ricostituire l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione) si può utilizzare l'avanzo → problematiche

L'accertamento con il principio di cassa delle Entrate più critiche comporta una maggiore veridicità dell'Avanzo di Amministrazione, e una tranquillità *(relativa)* più elevata a fronte del suo utilizzo.

Articolo 187 TUEL

Avanzo di amministrazione.

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. **L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:**
 - a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
 - b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio **e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;**

d) per il finanziamento di spese di investimento (***solo se avanzo accertato***).

3. **NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AL BILANCIO DI PREVISIONE PUÒ ESSERE APPLICATO, CON DELIBERA DI VARIAZIONE, L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DERIVANTE DALL'ESERCIZIO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE CON LA FINALIZZAZIONE DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) DEL COMMA 2.** Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati .

3-bis. L'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

(comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera h), D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012)

Art. 188. Disavanzo di amministrazione

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193 *(equilibri ogni 30 settembre)*.